

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *“Norme in materia di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”* e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2020 concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 14 gennaio 2021, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 26 del 26 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie per l'anno 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”*;

**VISTO** il DPCM 28 maggio 2020, registrato il 23 luglio 2020 al n.1658, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Concetta Ferrari, l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative;

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante la *“Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale”* e successive modifiche ed integrazioni, nonché il successivo Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 recante *“Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152”*;

**VISTO** in particolare l'articolo 13, della citata legge n. 152/2001, come modificato dall'art. 1 comma 309 della legge n. 190/2014 e dall'art. 1, comma 605 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che, in ordine al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale prevede il prelevamento nella misura dello 0,199 per cento, a decorrere dal 2015 *“sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INAIL, dall'INPDAP e dall'IPSEMA”*;

**VISTO** il successivo comma 5, dello stesso articolo, in cui si prevede che, *“in ogni caso, è assicurata agli Istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 78 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno”*;

**VISTI** i decreti ministeriali:

- D.M. 20 dicembre 2013 con il quale il Patronato FAMIGLIA ITALIANA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 27 ottobre 2015 con il quale il Patronato FENALCA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 1 dicembre 2015 con il quale il Patronato CLAAI è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- il D.M. 13 gennaio 2016 con il quale il Patronato EASA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;

**VISTE** le sentenze n. 65/2021 e n. 470/2021 con cui il TAR Lazio ha accolto in primo grado i ricorsi proposti dai Patronati SIAS e INPAL avverso i D.D. n. 390 del 20 novembre 2019, n. 457 del 28 novembre 2019 e n. 36 del 18 marzo 2020, con i quali sono state erogate la 2<sup>a</sup> anticipazione 2018 e la 1<sup>a</sup> anticipazione 2019, affermando che *non può ritenersi giustificata la modalità seguita dal Ministero nella determinazione del finanziamento da corrispondere ai patronati – che, lo si ripete, ha quantificato le anticipazioni non sulla base della effettiva attività svolta negli anni bensì sulla base dell'attività verificata risalente al 2015 – adducendo la mancanza dei dati definitivi dell'attività di vigilanza svolta dagli Uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei dati comunicati dall'INPS e dall'INAIL;*

**VISTE** le note prot. n. 990 del 28 gennaio 2021 e prot. n. 1942 del 22 febbraio 2021 con cui la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha interposto appello con richiesta di sospensiva avverso le citate sentenze;

**VISTA** la nota prot. n. 1589 dell'11 febbraio 2021 con cui la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, a seguito delle predette sentenze, ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato *di esprimere un parere in merito ai criteri da seguire, per l'erogazione delle prossime anticipazioni;*

**VISTA** la nota del 15 marzo 2021 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, in riscontro al richiesto parere, ha trasmesso la favorevole ordinanza n. 1313 del 2021, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza n. 65/2021, relativa al contenzioso proposto dal Patronato SIAS, e ha rappresentato che *“ai fini dell'erogazione delle prossime imminenti anticipazioni, ferma restando la necessità di acquisire, con ogni consentita urgenza, dati il più possibile aggiornati circa l'attività svolta dai Patronati, codesta Amministrazione potrà procedere seguendo il criterio di riparto – sino ad oggi costantemente applicato – fondato sui dati ispettivi maggiormente completi. Del resto, ai fini dell'accoglimento della sospensiva il Consiglio di Stato ha valorizzato proprio il pregiudizio che sarebbe altrimenti derivato dall'esecuzione della sentenza impugnata”;*

**VISTA** l'Ordinanza n. 1313 del 2021 R.G. n. 1000/2021 con la quale il Consiglio di Stato, nel concedere ha sospensiva, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 65/2021, ha evidenziato *l'aggravio che ricadrebbe sugli Uffici chiamati a ricalcolare la misura dei finanziamenti pubblici erogati ai Patronati, nonché la complessità tecnica del contenzioso proposto dal Patronato SIAS, bisognoso di ulteriore approfondimento nel merito”;*

**VISTA** l'Ordinanza n. 1632 del 2021 R.G. n. 1674/2021 del Consiglio di Stato che ha respinto la sospensiva avverso la sentenza del TAR Lazio n. 470/2021, proposta dal Patronato ENCAL CISAL, per la quale l'Avvocatura dello Stato ha proposto istanza di correzione;

**VISTA** la comunicazione dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha informato questo Ministero di aver depositato istanza di sospensiva avverso la sentenza del TAR Lazio n. 470/2021 nel procedimento di appello al Consiglio di Stato di cui al R.G. n. 2014/2021;

**VISTA** la mancanza, allo stato, dei dati accertati da parte dei servizi ispettivi per l'annualità 2020, nonché delle risultanze trasmesse da INPS, INAIL e Ministero dell'Interno;

**RITENUTO** di procedere, in conformità con il citato parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, all'erogazione della 1<sup>a</sup> anticipazione 2020 sulla base delle risultanze, fino ad oggi pervenute e maggiormente complete, relative all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dagli Istituti di patronato, annualità più recente per la quale si dispone del maggior numero di dati trasmessi dai soggetti a ciò deputati (Servizi ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell'Interno);

**VISTA** la nota prot. n. 8582 del 24 giugno 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso atto dell'avvenuta scissione parziale asimmetrica del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL CISAL e Patronato INPAL;

**TENUTO CONTO** che per l'annualità 2017 i Patronati ENCAL CISAL e INPAL hanno operato come unico soggetto giuridico ENCAL-INPAL e che i dati pervenuti relativi all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 risultano imputati all'unico soggetto giuridico ENCAL – INPAL;

**VISTO** l'atto di scissione in data 18 gennaio 2018 del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL CISAL e INPAL e in particolare l'art. 16 nel quale *“vengono determinati i criteri, accettati da entrambe le associazioni promotrici, di attribuzione del patrimonio alla data di efficacia della scissione”* e viene stabilito che *“i crediti anno 2017 verranno attribuiti all'Ente beneficiario nella percentuale che scaturirà dal rapporto tra l'ammontare globale dei ricavi esposti in bilancio e, previa suddivisione degli stessi (ricavi) al ramo ENCAL e al ramo ex INPAL, dei ricavi*

attribuiti a ciascun ramo”;

**RITENUTA** la necessità di dover procedere al pagamento della 1ª anticipazione per l'anno 2020 come previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 152/2001, al fine di non arrecare danno ai Patronati, si quantificano le somme come da tabella di seguito indicata:

| <b>FONDO PATRONATI - 1ª ANTICIPAZIONE 2020</b> |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
| <b>PATRONATI</b>                               | <b>CF</b>      | <b>IMPORTO</b>          |
| 50 & PIU' ENASCO                               | CF 80041150584 | € 13.512.958,00         |
| ACAI-ENAS                                      | CF 80069410589 | € 7.423.806,00          |
| ACLI   | CF 80066650583 | € 37.068.700,00         |
| ANMIL  | CF 97612440582 | € 3.359.789,00          |
| ENAC   | CF 97401380585 | € 3.139.740,00          |
| ENAPA  | CF 97086960586 | € 6.568.422,00          |
| ENASC  | CF 97250780588 | € 9.402.381,00          |
| ENCAL CISAL                                    | CF 80115770580 | € 2.390.585,00          |
| EPACA  | CF 80051730580 | € 25.841.448,00         |
| EPAS   | CF 97220240580 | € 12.910.130,00         |
| EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE                | CF 80183710583 | € 11.182.929,00         |
| INAC   | CF 80077410589 | € 14.446.183,00         |
| INAPA  | CF 80082070584 | € 9.147.961,00          |
| INAPI  | CF 07114861003 | € 3.251.017,00          |
| INAS   | CF 07117601000 | € 53.376.291,00         |
| INCA   | CF 80131910582 | € 65.925.354,00         |
| INPAL  | CF 97987170582 | € 4.166.148,00          |
| INPAS  | CF 97283320584 | € 1.669.815,00          |
| ITAL   | CF 80193470582 | € 31.477.198,00         |
| LABOR  | CF 97238760587 | € 6.380.314,00          |
| SBR  | CF 01381330214 | € 226.889,00            |
| SENAS  | CF 97328090580 | € 3.345.523,00          |
| SIAS   | CF 80061070589 | € 9.286.419,00          |
| <b>TOTALE</b>                                  |                | <b>€ 335.500.000,00</b> |

**CONSIDERATO** che per il Patronato XXXXX occorre accantonare dalla quota spettante a titolo di 1ª anticipazione 2020 le seguenti somme inerenti ad atti di pignoramento presso terzi:

- € 72.910,00 - diffida accertativa per crediti patrimoniali XXXXXXXXXXXXX emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova - pervenuto in data 26 novembre 2020;

- € 9.981,21 – decreto ingiuntivo XXXXXXXX – Tribunale di Cosenza – pervenuto in data 22 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che l'art. 153, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “*Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*”;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 stabilisce che “*All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»*” e che, pertanto, è prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

**CONSIDERATO** che, alla data del presente decreto, tutti gli Istituti di patronato hanno provveduto a trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva e, pertanto, è possibile procedere all'erogazione degli importi spettanti a titolo di 1ª anticipazione 2020

**DECRETA****ART. 1**

Ai sensi dalla legge del 30 marzo 2001, n. 152 è autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento della 1ª anticipazione relativa all'attività 2020, con imputazione della spesa sull'esercizio 2021, ai seguenti Istituti di patronato, che alla data del presente decreto hanno trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, le cui spettanze sono state determinate sulla base dei dati accertati e fino ad oggi pervenuti relativi all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dai seguenti Istituti di patronato:

| <b>FONDO PATRONATI 1ª ANTICIPAZIONE 2020</b> |                                 |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>PATRONATI</b>                             | <b>CF - IBAN</b>                | <b>IMPORTO</b>          |
| 50 & PIU' ENASCO                             | CF 80041150584<br>IBAN: XXXXX   | € 13.512.958,00         |
| ACAI- ENAS                                   | CF 80069410589<br>IBAN: XXXXX   | € 7.340.914,79          |
| ACLI   | CF 80066650583<br>IBAN: XXXXX   | € 37.068.700,00         |
| ANMIL  | CF 97612440582<br>XXXXX         | € 3.359.789,00          |
| ENAC   | CF 97401380585<br>IBAN: XXXXX   | € 3.139.740,00          |
| ENAPA  | CF 97086960586<br>IBAN: XXXXX   | € 6.568.422,00          |
| ENASC  | CF 97250780588<br>IBAN: XXXXX   | € 9.402.381,00          |
| ENCAL CISAL                                  | CF 80115770580<br>IBAN: XXXXX   | € 2.390.585,00          |
| EPACA  | CF 80051730580 -<br>IBAN: XXXXX | € 25.841.448,00         |
| EPAS   | CF 97220240580<br>IBAN: XXXXX   | € 12.910.130,00         |
| EPASA-ITACO CITTADINI<br>E IMPRESE           | CF 80183710583<br>IBAN: XXXXX   | € 11.182.929,00         |
| INAC   | CF 80077410589<br>IBAN: XXXXX   | € 14.446.183,00         |
| INAPA  | CF 80082070584<br>IBAN: XXXXX   | € 9.147.961,00          |
| INAPI  | CF 07114861003<br>IBAN: XXXXX   | € 3.251.017,00          |
| INAS   | CF 07117601000<br>IBAN: XXXXX   | € 53.376.291,00         |
| INCA   | CF 80131910582<br>IBAN: XXXXX   | € 65.925.354,00         |
| INPAL  | CF 97987170582<br>IBAN: XXXXX   | € 4.166.148,00          |
| INPAS  | CF 97283320584<br>IBAN: XXXXX   | € 1.669.815,00          |
| ITAL   | CF 80193470582<br>IBAN: XXXXX   | € 31.477.198,00         |
| LABOR  | CF 97238760587<br>IBAN: XXXXX   | € 6.380.314,00          |
| SBR  | CF 01381330214<br>IBAN: XXXXX   | € 226.889,00            |
| SENAS  | CF 97328090580<br>IBAN: XXXXX   | € 3.345.523,00          |
| SIAS   | CF 80061070589<br>IBAN: XXXXX   | € 9.286.419,00          |
| <b>TOTALE</b>                                |                                 | <b>€ 335.417.108,79</b> |

## ART. 2

La somma di € 335.417.108,79 (trecentotrentacinquemilioniquattrocentodiciassettemilacentotto/79) grava sul capitolo 4331 *“Finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale”* - Missione 25 - Politiche previdenziali - Programma 25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – Azione 10 – Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato - dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il seguito di competenza.

Roma, lì 26 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta Ferrari